



agenda

Responsabilità della Direzione Lavori

Una recente sentenza della Corte di Cassazione [Sezione II Civile 26.10.2001, n. 13282] in merito alle responsabilità del Direttore dei Lavori suggerisce la massima attenzione che i colleghi architetti devono mettere in questa particolare attività professionale. La sentenza divide nettamente le responsabilità del Committente da quelle del Direttore dei Lavori. Il primo non ha responsabilità se si inserisce nella attività di attuazione dell'opera con sue disposizioni in quanto trattasi di una semplice facoltà, il secondo, invece ha completa

responsabilità e il dovere di intervenire nell'iter attuativo dell'opera stessa a pieno titolo. Il suo intervento non può essere limitato alla verifica della conformità al progetto, alla fedele esecuzione ed al rispetto delle norme tecniche ma a fronte di eventi da lui ignorati non può esimersi comunque dalla sue responsabilità soggettive ed oggettive presenti nelle attività di cantiere. Si evince che il Direttore dei Lavori deve essere a conoscenza di ogni fase della esecuzione dell'opera e non può invocare l'ignoranza di fatti interessanti la sua realizzazione.

Una sentenza favorevole ai giovani architetti

La normativa per favorire la presenza di giovani professionisti nei gruppi per la partecipazione ai bandi di gara per l'affidamento di incarichi e nei concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 17, comma 8 dalla legge 109 del 11.2.94 [modificata dalla Legge 415 del 18.11.98] e diventata applicativa con il regolamento di attuazione [Dpr 21.12.99, n.554] recita: «i raggruppamenti temporanei previsti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza». Il TAR Liguria, con sentenza della sezione II n. 837 del 16.7.2001, ha ritenuto che ai fini della presenza nel gruppo di un giovane professionista è sufficiente che il raggruppamento dichiarati di avvalersi del giovane come collaboratore senza l'obbligo che egli assuma la figura

dell'associato. La sentenza scaturisce da un ricorso avverso una amministrazione pubblica che in bando di incarico aveva escluso un raggruppamento temporaneo per non avere associato un giovane professionista. La sentenza del TAR Liguria è rilevante, fra l'altro, anche sotto il profilo delle possibilità economiche che i giovani professionisti devono affrontare in termini di spese fisse di partecipazione, garanzie assicurative, oneri di vario tipo, ecc. che comporta la partecipazione in qualità di associato ad un raggruppamento. Un conto è essere associato, un conto è essere un collaboratore temporaneo. È da privilegiare, e la sentenza lo ha condiviso, l'aspetto formativo della partecipazione al gruppo, la sua valenza di acquisizione di professionalità nell'ottica di un proficuo tirocinio.

Distinzione fra progettazione ed esecuzione

È possibile chiedere il compenso per un'opera progettata ma impossibilitata ad essere eseguita per vincoli dovuti a servitù. Questo è stato deciso da una sentenza n. 11409/2001 della Cassazione, seconda sezione civile, che ha confermato la sentenza dei giudici di merito secondo i quali è perfettamente valido il contratto fra committente e professionista che imponeva il pagamento del compenso per un'opera proget-

tata ma impossibilitata ad essere realizzata. L'esecuzione dell'opera deve essere distinta dalla progettazione e l'incarico ottenuto può essere portato a termine indipendentemente dalla possibilità o meno di una sua realizzazione. È una interessante sentenza che pone in chiaro il principio della distinzione fra progetto e sua esecuzione ponendolo a base del contratto d'opera fra professionista e committente.

Per chi si interessa di design e di diritti d'autore

Il Dlgs 2.2.2001 n. 95 attuativo della Direttiva Comunitaria 98/71/CE ha esteso la tutela del diritto d'autore anche alle opere di design nell'ottica di contrastare l'imitazione dei prodotti del disegno industriale in modo incontrollato. Il recente strumento legislativo è innovativo rispetto alla ormai datata Legge n.633/1941 sul diritto d'autore, in quanto considera il prodotto come un «unicum» inscindibile fra valore artistico e valore industriale come prevedeva invece la L.633. Non sarebbe male che uno strumento legislativo nuovo, analogo sul diritto d'autore, intervenisse per le opere di architettura al di là della tutela dei beni culturali già in esse-

re. Non basta che la L.633 all'art. 2 reciti «in particolare sono comprese nella protezione: i disegni e le opere di architettura» e che solo a opere di architettura riconosciute dal Ministero della P.I. importanti dal punto di vista artistico possano essere previsti lo studio e l'attuazione di modificazioni da parte dell'autore. Altre e diverse sono le implicazioni che la protezione dell'attività intellettuale di progettazione e di attuazione comportano nel fare la professione oggi. Anche opere minori di comprovata dignità progettuale [arredo urbano, negozi storici, ecc.] è bene che siano tutelati anche con il mezzo legislativo del diritto d'autore.

Non solo architettura

Gli architetti hanno tanti interessi, è notorio! Amano la natura, l'arte, il territorio, il paesaggio, lo sport. Quest'ultimo non solo come spettatori ma anche come attori. Per dare concretezza a questa passione alcuni Ordini organizzano competizioni a livello amichevole ma pur sempre molto impegnative sulle nevi delle Dolomiti. Diamo notizia di queste gare che si svolgeranno prossimamente a livello di campionato europeo di sci architetti/ingegneri e alle quali

il CNA ha dato il patrocinio. La manifestazione a cui partecipa l'Ordine Architetti di Lecco è organizzata dall'Ordine di Bolzano ed è prevista a Corvara in Val Badia, Dolomiti Alto Atesine nel periodo dal 9 al 16 marzo 2002. È una manifestazione che ha una prestigiosa storia dietro di sé. Infatti si tratta; del X campionato nazionale di sci ingegneri, del XVI campionato nazionale di sci architetti, del IV campionato europeo di sci architetti/ingegneri.

Attenzione al rispetto delle barriere architettoniche

La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto di un Tribunale Civile che condannava un architetto a 20milioni di lire di ammenda e risarcimento dei danni morali alle parti civili, con sospensioni di tre mesi dall'albo, in quanto come direttore dei lavori non aveva osservato le norme volte all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il professionista aveva proceduto all'eliminazione di un ascensore, in un edificio adibito a proiezioni cinematografiche, modificando il progetto originario che lo prevedeva. La Cassazione ha ritenuto

di non tenere conto della difesa dell'architetto per vizi progettuali dovuti all'avvenuto erroneo rigetto dell'istanza di amministrazione dei testi a difesa e l'erronea applicazione della legge penale in materia di prevenzione incendi. La sentenza recita «... è penalmente punita la realizzazione di opere in edifici privati aperti al pubblico in maniera difforme dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità da parte di persone portatrici di handicap e con difformità tali da rendere impossibile l'accesso alle persone predette...».

[a cura di **LUIGI M. MIRIZZI** e **NEVIO PARMEGGIANI**]